



# COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE

## REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

### INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3	SOGGETTI BENEFICIARI
ART. 4	COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
ART. 5	COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
ART. 6	RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE
ART. 7	ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE
ART. 8	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
ART. 9	RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI
ART. 10	RINVIO
ART. 11	ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Codice".

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
  - attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - attività di valutazione preventiva dei progetti;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - attività di Responsabile Unico del Procedimento, RUP, del Responsabile del Procedimento, RP;
  - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - attività di collaudatore statico ove necessario.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le seguenti attività:
  - i lavori in amministrazione diretta o comunque non sottoposti a formale procedura di gara;
  - appalti di servizi e forniture per i quali non sia nominato il DEC, direttore per esecuzione e quindi, di norma, di valore inferiore a uro 500.000;

## **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
  - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi (questi ultimi di valore superiore a Euro 500.000 o comunque ove sia prevista la separazione di funzioni e responsabilità tra RUP e DEC), alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle

lettere di invito con capitolato ed, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
  - c) nel RUP/RP/DEC;
  - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'Ufficio Espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, dell'Ufficio Territorio per gli atti di aggiornamento urbanistico, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia utile ad incrementare il fondo per l'altra quota, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
  3. Qualora ci si avvalga di una Centrale Unica di Committenza la parte del Fondo relativa alla fase di affidamento, ovvero alla predisposizione e controllo delle procedure di gara, viene destinata ai dipendenti di tale centrale ai sensi dell'art. 113 comma 5 del Codice.
  4. Gli importi degli incentivi relativi alle prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione incrementano il Fondo di cui all'art. 5.
  5. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il Fondo di cui all'art. 5.

#### **Art. 4 - Costituzione del gruppo di lavoro e qualificazione professionale del personale**

1. Nell'ambito del piano per la formazione e l'aggiornamento del personale è promossa la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente anche al fine di agevolare la partecipazione a gruppi di lavoro incentivati dal presente regolamento; in particolare l'aggiornamento è volto a diffondere le metodologie di project manager di cui alla Norma UNI ISO 21500 di livello base, avanzato e certificato ai sensi della Norma UNI ISO 11648

2. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente del Settore del Servizio d'appartenenza a cui è stata assegnata la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione ed alla realizzazione del lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del RUP/RP.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
  - il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
  - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
  - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro;
  - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del RUP/RP, salvo il caso in cui il ruolo di RUP/RP viene svolto dal dirigente stesso.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili rispetterà il principio della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, giuste le specifiche competenze ritenute necessarie dal Dirigente.
6. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.
7. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs. N. 267/2000, **così come il coinvolgimento di personale a tempo determinato; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.**
8. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
9. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 5 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, fornitura o servizio e degli oneri inerenti prestazioni complementari comunque utili al perfetto compimento dell'opera, servizio e fornitura, al netto dell'I.V.A.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti individuati dal precedente articolo 4, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo e comunque le economie derivante dalla applicazione della quota di cui al punto precedente, è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico.

Una parte di tali risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'Amministrazione acquisisce preventivamente un parere dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione di cui all'art. 6 del CCNL 2016-2018, ove esistente.
5. L'entità del fondo di cui al comma 1, per i lavori pubblici, viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:
  - per lavori fino a € 40.000,00 il fondo è pari al 0,05% dell'importo a base di gara;
  - per lavori di importo compreso tra € 40.001,00 ed € 150.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
  - per lavori di importo compreso tra € 150.001,00 ed € 750.000,00 il fondo è pari all' 2% dell'importo a base di gara;
  - per lavori di importo compreso tra € 750.001,00 ed € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
  - per lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 ed € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;

- per lavori di importo superiore ad € 5.000.001,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara.
6. L'entità del fondo di cui al comma 1, per i servizi o forniture, viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:
- per servizi o forniture di importo compreso tra € 250.001,00 ed € 500.000,00, solo laddove sia motivata la necessità di individuare diverse figure e responsabilità per RUP e DEC, il fondo è pari all'1,7% dell'importo a base di gara;
  - per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 ed € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;
  - per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 ed € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara;
  - per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 ed € 5.000.000,00 il fondo è pari all'0,8% dell'importo a base di gara;
  - per servizi o forniture di importo superiore ad € 5.000.001,00 il fondo è pari all'0,6% dell'importo a base di gara.
7. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio; Successivamente alla determinazione di aggiudicazione alla Ditta Appaltatrice dell'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, o comunque a seguito della definizione degli affidamenti previsti dal quadro di progetto, con determinazione del dirigente del Settore del Servizio d'appartenenza a cui è stata assegnata la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura, è assunto l'impegno volto alla costituzione del fondo utilmente disponendo per la specifica allocazione della relativa spesa nel bilancio pluriennale.

#### **Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione**

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

<b>INCENTIVI PER LAVORI</b>			
<b>FASI DEL PROCEDIMENTO</b>		<b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	
Descrizione fase	Quota	Descrizione attività	Quota
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice)	10 %	Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici	5 %
		Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5 %
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice)	10 %	Attività di verifica dei progetti	10 %

Fase di affidamento	10 %	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, etc)	10 %
Fase dell'esecuzione	45 %	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5 %
		Direzione dei Lavori, ufficio di Direzione Lavori, assistenza al collaudo	30 %
		Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione	5 %
		Collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	5 %
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	20 %	Attività elencate dall'art. 31 del Codice o previste da altre disposizioni di legge	25 %
Chiusura	5%	Redazione del documento "lezioni apprese", ovvero rapporto di sintesi della conclusione della attività secondo formulario standardizzato per garantire il trapasso in azienda dell'esperienza procedimentale sviluppata.	
Sommano	100 %	Sommano	100 %

<b>INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE</b>			
<b>FASI DEL PROCEDIMENTO</b>		<b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	
Descrizione fase	Quota	Descrizione attività	Quota
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice)	5 %	Redazione ed aggiornamento del Programma biennale degli acquisti e dei servizi	5 %
Fase di affidamento	30 %	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, etc)	30 %
		Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5 %

Fase dell'esecuzione	40 %		
		Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità	35 %
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	20 %	Attività elencate dall'art. 31 del Codice o previste da altre disposizioni di legge	25 %
Chiusura	5%	Redazione del documento "lezioni apprese", ovvero rapporto di sintesi della conclusione della attività secondo formulario standardizzato per garantire il trapasso in azienda dell'esperienza procedimentale sviluppata.	
Sommano	100 %	Sommano	100 %

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
4. Il principio di incentivazione agevola il lavoro in team, di squadra, per cui la quota di incentivo riservata al responsabile della attività è direttamente proporzionale al numero di collaboratori tecnici e amministrativi coinvolti; quale riferimento si indicano i seguenti parametri che in sede di costituzione del gruppo di lavoro possono essere opportunamente meglio declinati o comunque derogati motivatamente, in relazione a tipologia e caratteristiche dell'attività:
  - Quote di incentivo riservata al responsabile dell'attività specifica e alle collaborazioni:
    - In assenza di collaboratori, 30% al responsabile e 70% da porre in economia;
    - Fino al coinvolgimento di un collaboratore tecnico: 40% al responsabile, 40% alla collaborazione, quota residua da porre in economia;

- Fino al coinvolgimento di un collaboratore amministrativo e un tecnico: 50% al responsabile, 40% alla collaborazione, quota residua da porre in economia;
- Con il coinvolgimento di più di due collaboratori tecnici e amministrativi, 55% al responsabile, 45% alla collaborazione;

#### **Art. 7 - Accertamento delle attività svolte**

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del Settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
4. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.
5. Le spese necessarie per lo svolgimento degli incarichi di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.
6. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.
7. Quale riferimento generale l'incarico si intende espletato e le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - b) per la verifica dei progetti, con la relazione finale di verifica/validazione;
  - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato, ovvero per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

#### **Art. 8 - Liquidazione dei compensi**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa. Per proposta del RUP/RP di intende una relazione di "chiusura" del progetto o della relativa fase con specifica in ordine al percorso e alle modalità di archiviazione, relazione utile ad organizzare l'archivio delle "lezioni apprese".
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile provvede con la verifica delle schede allegate di rendicontazione predisposta dal RUP/RP.
4. I tempi di liquidazione sono conseguenti al completamento delle attività incentivate e devono di norma avvenire entro sei mesi dal loro completamento, previo apposito stanziamento nel bilancio pluriennale della quota incentivante.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento delle restanti quote di ripartizione del fondo.
6. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In questo caso la somma eccedente viene riconosciuta al dipendente l'anno successivo o anche in quelli seguenti, fermo restando il limite a quanto può essere corrisposto per ciascun anno.

#### **Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti**

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.

<b>Tabella 8 - Termini temporali e criteri di riduzione dell'incentivo</b>		
<b>tipologia incremento</b>	<b>misura incremento</b>	<b>riduzione incentivo</b>
<b>Tempi di esecuzione</b>	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
<b>Costi di realizzazione</b>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### **Art. 9 bis - Informazione e confronto**

1. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".
2. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali sugli incarichi conclusi, sulle risultanze dei medesimi, sui tempi di liquidazione, inclusi i dati relativi ai percettori ed all'importo dell'incentivo, di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

#### **Art. 10 - Rinvio**

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.
5. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc, che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.

## **Art. 11 - Entrata in vigore e fase transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Per le attività, inerenti lavori pubblici, compiute sino al 18/04/2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 15/03/2016.
3. Per le attività, inerenti lavori pubblici, svolte dal 19/04/2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016) sino all'entrata in vigore del presente regolamento, l'incentivo per funzioni tecniche verrà calcolato e liquidato con i criteri stabiliti dal presente regolamento, a condizione siano stanziati le relative somme all'interno del quadro economico dell'opera pubblica a cui l'incentivo stesso sia riferito.
4. Per le attività, inerenti servizi o forniture, svolte dal 20/05/2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017) sino all'entrata in vigore del presente regolamento, l'incentivo per funzioni tecniche verrà calcolato e liquidato con i criteri stabiliti dal presente regolamento, a condizione che, siano stanziati le relative somme all'interno del quadro economico del servizio o fornitura.